

CITTA' DI
VENEZIA



IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Corpo di Polizia Locale

Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – modifica della viabilità lungo il percorso ciclopedonale denominato “Forte Bazzera”

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'esito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco del 31/10/2024 riguardante il tratto del percorso ciclopedonale denominato “Forte Bazzera” compreso tra Via Orlanda e Via Passo Campalto dal quale è emerso il pericolo per la pubblica incolumità pedonale e veicolare dovuta al cedimento dell'argine del canale Osellino, sinistra idraulica;

Vista la relazione del personale della Polizia Locale intervenuto il 31/10/2024, prot. Sez. Favaro n. 36/2024;

Rilevato di dover dar seguito alle indicazioni dei Vigili del Fuoco, volte a preservare la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, in attesa delle operazioni di messa in sicurezza da parte dell'Ente competente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

Visto l'art. 17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 610507 del 22 dicembre 2023;

Visti gli artt. 2, 5, 6, 7, 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”) e ss.mm.ii.

*Responsabile del Procedimento: Commissario Principale Dott.ssa Sara Scaroa
Responsabile dell'istruttoria: Vice Commissario dott. Giacomo Ganassin
Via Cappuccina 76 VENEZIA MESTRE – pm.mestre@comune.venezia.it –
[pec: compandopl@pec.comune.venezia.it](mailto:compandopl@pec.comune.venezia.it)*



ORDINA

L'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale lungo il percorso ciclopedonale denominato "Forte Bazzera" dall'intersezione con Via Orlanda all'intersezione con Via Passo Campalto.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente ordinanza ha validità immediata e rimarrà in vigore fintanto che non verrà ripristinata la sicurezza dei luoghi, verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

**Il Comandante Generale
Gr. Uff. Cav. Dott. Marco Agostini**

